

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 17/06/2021

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 12.03.2012, anticipatamente estinto in corrispondenza della 49° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. La richiesta ammonta complessivamente ad euro 1.455,00 per spese di istruttoria, commissioni bancarie, intermediario del credito e commissione agente, oltre spese professionali per euro 250,00.

L'intermediario costituitosi, contesta preliminarmente l'applicazione al caso in specie della sentenza Lexitor, in quanto non esplicherebbe effetti tra privati. Eccepisce inoltre, la non corrispondenza tra le somme richieste in reclamo e la domanda formulata con il ricorso, la quale risulterebbe inferiore e comunque differente per via della pretesa delle spese professionali, non spettanti per la natura seriale del ricorso. Nel merito, parte resistente osserva che in sede estintiva ha retrocesso euro 456,13 a titolo di commissioni bancarie, euro 34,33 per quota parte delle commissioni intermediario finanziario ed euro 166,76 per le commissioni Agente. L'intermediario precisa, inoltre, che successivamente all'estinzione anticipata ha rimborsato al ricorrente la somma di euro 754,84, di cui euro 350,00 a titolo di quota erroneamente trattenuta. Relativamente agli oneri assicurativi dichiara che la Compagnia di Assicurazione in data 12.01.2021 ha disposto il rimborso di euro 134,87. Nel contestare le richieste del ricorrente, attesa la chiara previsione in contratto degli oneri fissi e quelli rimborsabili, l'intermediario chiede al Collegio il rigetto del ricorso.

Con memoria di replica del 06.05.2021 parte ricorrente insiste per la trattazione del ricorso riportandosi a quanto già eccepito.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza Lexitor, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia ritraibili dal contratto riguardano la quota maturanda delle commissioni intermediario del credito e intermediario finanziario, nonché le commissioni incasso rate, mentre sono *up-front* la commissione maturata riferita all'intermediario finanziario e all'intermediario del credito e le commissioni di istruttoria. Con riferimento all'affermazione da parte dell'intermediario dell'avvenuto rimborso degli oneri assicurativi da parte della Compagnia di Assicurazione, non vi è contestazione del ricorrente. In ogni caso si osserva che l'intermediario allega il fascicolo informativo contenente le CGA, dalle quali si ricava il criterio di rimborso in caso di estinzione anticipata. Considerato quanto sopra e aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la richiesta delle voci di costo "istantanee" e parimenti di quelle *recurring*, in applicazione del *pro-rata temporis*, secondo gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	4,25%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,18%					
Commissioni di istruttoria				520,80 €	Up front	193,63 €		193,63 €
Commissioni intermediario del credito (maturata)				1.113,00 €	Up front	413,81 €		413,81 €
Commissioni intermediario del credito (maturanda)				294,00 €	Recurring	173,95 €	166,76 €	7,19 €
Commissione per l'intermediario finanziario (maturata)				802,20 €	Up front	298,26 €		298,26 €
Commissione per l'intermediario finanziario (maturanda)				58,80 €	Recurring	34,79 €	34,33 €	0,46 €
Commissione incasso rate e gestione				781,20 €	Recurring	462,21 €	456,13 €	6,08 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	354,84 €	-354,84 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								564,59 €

Tenuto conto dei rimborsi già ottenuti dal ricorrente si ottiene che allo stesso spettano residui euro 564,59. Non sono dovute le spese professionali per la natura seriale della controversia.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 564,59.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI